Servizio della Sovvenzioni

1

Corporate Heritage & Historical Archive

P R O G E T T O

di

NORME PER IL SERVIZIO DELLE SOVVENZIONI

ad Impiegati ed Operai

==========

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Articolo 1

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni accorda sovvenzioni alle categorie di persone indicate nello articolo seguente, contro garanzia della cessione di una quota parte degli emolumenti loro spettanti.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Articolo 2

Possono conseguire la sovvenzione le seguenti categorie di impiegati [illegible] che abbiano stabilità di impiego, la quale conferisca diritto a pensione o ad indennità, e siano provvisti di uno stipendio od altro assegno fisso e continuativo :

1) impiegati dello Stato civili e militari;

2) " della provincia ;

3) " del comune ;

4) " delle Istituzioni pubbliche di beneficenze;

5) " del Monte di Pietà ;

6) " della Camera di Commercio ;

7) " degli Istituti di emissione .

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Articolo 3

Possono parimenti ottenere la sovvenzione gli operai dipendenti dallo Stato, compresi quelli addetti alle Ferrovie dello Stato.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Articolo 4

Le sovvenzioni che l'Istituto determina di accordare hanno luogo nei limiti, con le modalità e in conformità delle disposizioni contenute nelle leggi 30 giugno 1908, n. 335, e 13 luglio 1910, n. 444, e relativi regolamenti approvati con Regi Decreti rispettivamente del 24 settembre 1908, n. 574 e 11 settembre 1910, n. 729.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Articolo 5

Gli impiegati ed operai dipendenti dallo Stato (di cui negli articoli 2, n.1, e 3), che aspirino ad ottenere la sovvenzione, debbono presentare all'Istituto :

a) il "nulla osta" rilasciato dalla Direzione Generale del Tesoro, o dalla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato quando trattisi di dipendenti della medesima ;

b) la dichiarazione modello 182 T gli impiegati e modello 201 T gli operai ; o i modelli corrispondenti per l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, 259 B e 263 B, tutti in un esemplare.

Tale dichiarazione deve essere richiesta all'ufficio incaricato della emissione degli ordini di pagamento dello stpendio, cioè, a seconda dei casi, deve chiedersi; dai militari, ai Comandanti dei corpi militari; dai Ricevitori del Registro, alle Intendenze di Finanza; dagli impiegati degli Economati dei Benefici vacanti, agli Economati generali; dagli uffici ali delle guardie di città, alle Prefetture;dagli altri impiegati governativi, alle Delegazioni del Tesoro; dagli operai dipendenti dallo Stato al Capo dello Stabilimento nel quale prestano servizio ; infine, dai dipendenti dalla Amministrazione delle Ferr. dello Stato al competente uffi-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Articolo 6

Gli altri impiegati indicati nei numeri da 2 a 7 dell'art. 2 delle presenti norme sono tenuti a presentare

1) l'atto di nascita dal quale risulti che hanno un'età non inferiore agli anni 21 e non hanno oltrepassato il 50° anno;

2) una dichiarazione, rilasciata in duplice esemplare dall'Amministrazione dalla quale dipendono.

Da tale dichiarazione, conforme al modulo annesso alle presenti norme, deve risultare :

a) nome, cognome e paternità del cedente;

b) grado;

c) ammontare dello stipendio e degli altri assegni fissi e continuativi con esclusione delle indennità di qualsiasi genere e con indicazione dei pignoramenti, sequestri, cessioni esistenti e delle altre ritenute alle quali sia eventualmente soggetto lo stipendio ;

d) se siano in corso provvedimenti disciplinari, o di altro genere, dai quali possa derivare la cessazione definitiva o temporanea dello stipendio o di altro assegno fisso e continuativo.

La dichiarazione di cui sopra deve essa a capo di data anteriore di non più di cinque giorni a quella della sua presentazione all'Istituto.

Documenti Heritage & Historical Archive

Articolo 7

Gli impiegati di cui nell'articolo precedente, quelli cioé non dipendenti dallo Stato, all'atto della esibizione dei documenti indicati nell'articolo stesso, debbono contrarre coll'Istituto Nazionale una assicurazione a tempo determinato e a capitale decrescente, in base a speciali tariffe, che valga a garantirlo sia contro i rischi di morte sia contro quelli di cessazione dello stipendio in dipen= denza di qualsiasi causa volontaria o involontaria.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Articolo 8

Agli effetti di cui nello articolo precedente, l'impiegato, all'atto della esibizione ~~del~~ dei documenti indicati nell'Art. 6, redige, su apposito modulo fornito dall'Istituto, la proposta di assicurazione, in base alla quale ha luogo la prescritta visita medica e la emissione della relativa polizza.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Articolo 9

Gli impiegati ed operai che abbiano adempiuto alle prescrizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, possono, quando la loro domanda venga accolta, ottenere, dal giorno successivo a quello del detto adempimento, che si proceda alla stipulazione del contratto.

Questo viene steso su appositi moduli conformi a quelli annessi alle presenti norme.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Articolo 10

L'Istituto Nazionale può, di regola, all'atto della stipulazione del contratto, concedere al sovvenzionato un'anticipazione non superiore al quinto dell'importo della sovvenzione, sempre quando il "nulla osta" della Direzione Generale del Tesoro come la dichiarazione di cui all'art. 6 per gli impiegati non dipendenti dallo Stato, abbiano una data anteriore di non più di cinque giorni a quello in cui vengono esibiti.

Tale anticipazione sarà produttiva d'interesse, nella misura stessa fissata per l'intera sovvenzione, proporzionalmente alla sola durata dell'anticipo.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Articolo 11

L'Istituto Nazionale, nel caso in cui accordi l'anticipazione prevista dall'articolo precedente, ritira dal sovvenzionato una cambiale a di lui firma per l'ammontare della somma anticipatagli.

Tale cambiale viene restituita all'impiegato all'atto in cui gli é somministrata la sovvenzione.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Articolo 12

L'anticipazione può anche essere accordata, colle stesse formalità, per un limite superiore al quinto dell'intera convenzione, allo scopo di saldare la precedente cessione fatta dall'impiegato od operaio ad altro Istituto.

In tal caso l'Istituto Nazionale si assicura che l'interessato abbia preventivamente ottenuto, dall'Istituto creditore, il formale consenso e il conto di liquidazione della cessione da estinguersi.

Questo ultimo è tenuto a rilasciare, a spese del cedente, quietanza, da sottoporsi, senza indugio, a registrazione, e da notificarsi all'Amministrazione competente prima della notifica del contratto.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

articolo 13

L'Istituto, nello stesso giorno in cui i contratti di sovvenzione vengono sottoscritti, li presenta al competente ufficio per la registrazione.

Dopo tale formalità ne cura la pronta notifica, a mezzo di piego raccomandato, alla Direzione Generale del Tesoro, se trattasi di impiegati od operai dipendenti dallo Stato, alla Amministrazione delle Ferrovie dello Stato se trattisi di impiegati od operai da questa dipendenti, e all'Amministrazione rispettiva per gli impiegati di cui nei numeri da 2 a 7 dello articolo 2.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Articolo 14

La Direzione Generale del Tesoro e le altre Amministrazioni curano l'esame dei contratti, e danno, su di essi, il proprio benestare nello stretto limite di tempo necessario.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Articolo 15

La Direzione Generale del Tesoro e le altre Amministrazioni danno contemporanea comunicazione del proprio benestare oltre che agli uffici cui spetti disporre la ritenuta della quota ceduta e il pagamento di essa all'Istituto Nazionale, anche all'Istituto stesso e al cedente.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Articolo 16

L'Istituto Nazionale provvede, nello stesso giorno in cui gli pervenga il benestare, al versamento, a favore del cedente, della somma indicata nel contratto, salve le deduzioni di cui all'articolo seguente.

Il cedente ne rilascia ricevuta.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Articolo 17

Dall'ammontare della sovvenzione sono dedotti:

1) l'anticipazione eventualmente fatta a norma degli articoli 10 e 12 delle presenti norme, coi relativi interessi;

2) gli interessi a scalare nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale, e corrispondenti a tutta la durata dell'operazione;

3) l'ammontare della tassa di registro pagata dall'Istituto;

4) una somma, variabile a seconda dell'ammontare della sovvenzione, e che viene, contemporaneamente all'interesse, fissata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, a titolo di rimborso di spese generali, di bollo, di posta e di riscossione delle quote.

Di tali deduzioni viene fatta espressa menzione nel contratto, il quale deve indicare la somma netta da pagare al sovvenzionato.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Articolo 18

L'Istituto Nazionale non fornisce notizie intorno alle domande di sovvenzione che gli siano state presentate.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Allegato all'art. 6

a) . . . . . .

D I C H I A R A Z I O N E

Si dichiara che al Sig: . . . . . .

paternità : . . . . . .

nella qualità di : . . . . . .

competono mensilmente :

per stipendio, od altro assegno fisso e continuativo equivalente, L. . . . . che, depurato dalle ritenute :

per debiti verso l'Amministrazione . .	L.		
per tasse comunali	"		
per alimenti	"	L.	
per	"		L...
in conto Imposta R.M.	"	L.	

si riducono a nette mensili (in lettere) .....

. . . . . L. .....

N.B. Dichiarazione relativa ai provvedimenti eventualmente in corso e che possano produrre cessazione definitiva o temporanea delle suddette competenze nette :

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . addì . . . . . .

Il (b) . . . . . .

Timbro . . . . . .

(a) Ufficio che rilascia la dichiarazione

(b) Firma del Capo dell'Amministrazione .

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

allegato allo art. 9

I S T I T U T O N A Z I O N A L E delle A S S I C U R A Z I O N I

ATTO DI CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO
(Impiegati dello Stato)

Colla presente scrittura privata il Signor . . . . . .
. . . . . .
domiciliato in . . . . . .
col grado di . . . . . .
provvisto dello stipendio lordo di L. . . . . corrispon=
dente a L. . . . . mensili lorde, ed a L. . . . . mensili
al netto, ottenuto dalla Direzione Generale del Tesoro il
NULLA OSTA prescritto dall' art. 22 del Regolamento 24 Set=
tembre 1908 , N. 574 , dichiara di voler cedere, come infatti
cede allo Istituto Nazionale delle Assicurazioni, rappresentato
dal . . . . . .
che accetta la cessione, N. 60 (sessanta) quote-parti del suo
stipendio netto mensile dell'ammontare di L... . ciascuna.

In complesso le quote ceduto fórmano la somma di
L. . . . . , e la prima di tali quote sarà pagata il
27 . . . . . e così successivamente sino al
27 . . . . . .

La cessione s'intende fatta all'interesse del . . . . %
annuo a scalare, e così per l'intero mutuo ascende a L. . . . .
ed é subordinata all'accettazione da parte della Direzione
Generale del Tesoro, prevista dall'art. 19 del suddetto Re=
golamento.

Fatto a . . . . . il . . . . .

IL CEDENTE

. . . . . .

Per l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni cessionario

IL . . . . . .

Timbro

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

(colore diverso dal precedente)

allegato allo art. 9

I S T I T U T O N A Z I O N A L E delle A S S I C U R A Z I O N I

ATTO DI CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

(Impiegati dipendenti dalla Amministrazione delle Ferrovie dello Stato)

Colla presente privata scrittura il Sig. . . . . nella sua qualità di . . . . . N. di Matricola . . . . . dipendente da . . . . . Ferrovie dello Stato e provvisto dello stipendio annuo lordo di L. . . . . corrispondente a L. . . . . mensili lordo, ed a L. . . . . mensili al netto, ottenuto dalla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato il NULLA OSTA prescritto dall' Art. 12 del Regolamento 15 Dicembre 1910, N. 922 , cede pro solvendo e non pro soluto allo Istituto Nazionale delle Assicurazioni, rappresentato da . . . . . nell . . . . . qualità . . . . . numero . . . . . quote eguali mensili di L. . . . . ciascuna, in complesso L. . . . . per tutte le . . . . . rate cedute a cominciare dal mese di . . . . . ininterrottamente fino e compreso il mese di . . . . . .

La cessione s'intende fatta all'interesse annuo a scalare mensile del . . . . per cento, in complesso L. . . . . per l'intera cessione ed è subordinata all'accettazione da parte della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, prevista dall' art. 19 del suddetto Regolamento.

Fatto a . . . . . il . . . . . .

IL CEDENTE

. . . . . .

Per l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, cessionario

. . . . . .

Timbro d'Ufficio

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

(colore diverso dai due precedenti)

allegato allo art. 9

I S T I T U T O N A Z I O N A L E delle A S S I C U R A Z I O N I

CESSIONE DI MERCEDE DEGLI OPERAI DELLO STATO
(Legge 13 Luglio 1910, n.444).

Col presente atto di cessione. l signor . . . . . .
. . . . . .
operai addett. . a . . . . . .
dipendente dal Ministero . . . . . .
essendo provvist. . dell'emolumento ragguagliato alla media
netta mensile di L. . . . . ai sensi dell'art. 2 della
Legge 13 Luglio 1910 , N. 444, ed avendo prestato servizio
senza interruzione dal . . . . . cede pro
solvendo e non pro soluto all'Istituto Nazionale delle
Assicurazioni rappresentato dal . . . . . .
. . . . . .
numero . . . . . quote eguali mensili di L. . . . . , ciascu
na non superiore al quinto della media netta mensile sopra
accennata, in complesso L. . . . . per tutte le . . . . .
rate cedute a cominciare dal mese di . . . . . inin=
terrottamente fino e compreso il mese di . . . . . .

La cessione s'intende fatta all'interesse annuo a sca=
lare mensile del . . . . per cento, in complesso L. . . . . .
per l'intera cessione. che è subordinato all'accettazione da parte della Direzione generale del Tesoro, prevista dall'art.o 19 del regolamento 25 Settembre 1910 N° 574

Fatto a . . . . . il . . . . . .

IL CEDENTE

. . . . . .

per l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni cessionario:

IL . . . . . .

Timbro

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

(colore diverso dai 3 precedenti)

allegato allo Art. 9

I S T I T U T O N A Z I O N A L E delle A S S I C U R A Z I O N I

CESSIONE DI MERCEDE

degli Operai dipendenti dalla Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Col presente atto di cessione il Signor . . . . . nella sua qualità di . . . . . N. di matricola . . . . . dipendente da . . . . . Ferrovie dello Stato , provvisto dell'emolumento ragguagliato alla media annua di L. . . . . ai sensi degli art. 2 della Legge 13 Luglio 1910 , N. 444, e 33 del Regolamento 15 Dicembre 1010 , N. 922 , corrispondente a L. . . . . mensili lorde ed a L. . . . . mensili al netto, ottenuto dalla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato il NULLA OSTA di cui all' art. 34 del Regolamento suddetto, cede pro solvendo e non pro soluto allo Istituto Nazionale delle Assicurazioni rappresentato da . . . . . nell. . . . . qualità . . . . . numero . . . . quote eguali mensili di L. . . . . ciascuna, in complesso L. . . . . per tutte le . . . . . rate cedute a cominciare dal mese di . . . . . ininterrottamente fino e compreso il mese di . . . . . .

La cessione s'intende fatta all'interesse annuo a scalare mensile del . . . . . per cento, in complesso L. . . . . per l'intera cessione ed é subordinata all'accettazione da parte della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, prevista dall'art. 19 del suddetto Regolamento.

Fatto a . . . . . il . . . . .

IL CEDENTE

. . . . . .

Per l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni cessionario

Il . . . . . .

Timbro d'Ufficio

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive